



**CITTA' DI CAIRO MONTENOTTE
PROVINCIA DI SAVONA**

REGOLAMENTO

COMUNALE

DI

POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 9 in data 14.4.1999

Modificato a seguito di richiesta di chiarimenti da parte del CORECO con CC nr. 24
Del 3.6.1999

ESECUTIVO IL 2.7.1999

- Modificato art. 50 con CC nr. 39 del 4.8.2000
- Modificato art. 24 con CC nr. 3 del 23.1.2001
- Modificati artt. 62 - 64 - 69 con CC nr. 7 del 5.3.2001
- Modificati artt. 3 - 9 - 54 introdotti artt. 48 bis e 56 bis con CC nr. 11 del 15.3.2002
- Modificati artt. 24 - 25 - 34 - 55 - 56 - 56bis e 57 con CC nr. 2 del 29.3.2007

**INDICE REGOLAMENTO
DI
POLIZIA MORTUARIA**

*_*_*_*

TITOLO I

CAPO I - NORME GENERALI pag. 1

Art. 1 - Funzioni pag. 1

Art. 2 - Responsabilità pag. 2

Art. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento pag. 2

Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico pag. 3

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI pag. 3

Art. 5 - Depositi di osservazione ed obitori pag. 3

CAP. III

FERETRI pag. 4

Art. 6 - Deposizione della salma nel feretro pag. 4

Art. 7 - Verifica e chiusura feretri pag. 4

Art. 8 - Feretri per inumazione, tumulazione
cremazione e trasporti pag. 5

Art. 9 - Fornitura gratuita di feretri	.pag. 7
Art. 10 - Piastrina di riconoscimento	pag. 7

CAP. IV

- TRASPORTI FUNEBRI	pag. 8
Art. 11 - Modalità del trasporto e percorso	pag. 8
Art. 12 - Norme generali per i trasporti	pag. 8
Art. 13 - Riti religiosi	pag. 9
Art. 14 - Trasferimento di salme senza funerale	pag 9
Art. 15 - Morti per malattie infettive, diffuse o portatori di radio attività	pag.10
Art. 16 - Trasporti per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	pag.10
Art. 17 - Trasporti in luogo diverso dal Cimitero	pag.11
Art. 18 - Trasporto all'estero o dall'estero	pag.11
Art. 19 - Trasporto di ceneri e resti	pag.11
Art. 20 - Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio	pag.12

TITOLO II

- CIMITERI

CAP. I - CIMITERI	pag.12
-------------------	--------

Art. 21 - Elenco Cimiteri	pag.12
Art. 22 - Disposizioni generali - vigilanza	pag.13
Art. 23 - Reparti speciali nel Cimitero e campo della "Gloria"	pag.13
Art. 24 - Ammissione nei Cimiteri comunali	pag.14
Art. 25 - Ammissioni nei Cimiteri frazionali	pag.15

CAP. II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	pag.16
Art. 26 - Disposizioni generali	pag.16
Art. 27 - Piano regolatore cimiteriale	pag.16

CAP. III

- INUMAZIONE E TUMULAZIONE	pag.18
Art. 28 - Inumazione	pag.18
Art. 29 - Cippo	pag.18
Art. 30 - Tumulazione	pag.19
Art. 31 - Deposito provvisorio	pag. 20

CAPO IV

- ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONI	pag.21
Art. 32 - Esumazioni ordinarie	pag.21

Art. 33 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	pag.22
Art. 34 - Esumazione straordinaria	pag.22
Art. 35 - Estumulazioni	pag.23
Art. 36 - Esumazioni e estumulazioni gratuite e a pagamento	pag.23
Art. 37 - Raccolta delle ossa	pag.24
Art. 38 - Oggetti da recuperare	pag.24
Art. 39 - Disponibilità dei materiali	pag.24

CAPO V

CREMAZIONE	pag.25
Art. 40 - Crematorio	pag.25
Art. 41 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione	pag.25
Art. 42 - Urne cinerarie	pag.26

CAPO VI

- POLIZIA DEI CIMITERI	pag.26
Art. 43 - Orario	pag.26
Art. 44 - Divieti speciali	pag.27
Art. 45 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni	pag.28
Art. 46 - Fiori e piante ornamentali	pag.29

Art. 47 - Materiali ornamentali pag.29

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE
SEPOLTURE pag.30

Art. 48 - Sepolture private pag.30

Art. 48 bis - Sepolture private rilasciate a favore di persone
senza discendenti pag.32

Art. 49 - Durata delle concessioni pag.33

Art. 50 - Modalità di concessione pag.33

Art. 51 - Uso delle sepolture private pag.34

Art. 52 - Manutenzione pag.35

Art. 53 - Costruzione dell'opera - termini e opere difformi
pag.36

CAP. II

- DIVISIONE, SUBENTRO, RINUNCE pag.37

Art. 54 - Divisione, subentri pag.37

Art. 55 - Rinuncia a concessione di aree libere pag.38

Art. 56 - Rinuncia a concessione di aree con
parziale o totale costruzione pag.39

Art. 56 bis - Rinuncia di singole porzioni
di edicole funerarie pag. 40

Art. 57 - Rinuncia a concessione di manufatti pag.41

CAPO III

- REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE
DI CONCESSIONE pag.42

Art. 58 - Revoca pag.42

Art. 59 - Decadenza pag.42

Art. 60 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza pag.43

Art. 61 - Estinzione pag.43

TITOLO IV

**- LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESA DI POMPE
FUNEBRI**

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI pag.44

Art. 62 - Accesso al cimitero pag.44

Art. 63 - Autorizzazione e permessi di costruzione di
sepulture private e collocazione di ricordi funebri pag.45

Art. 64 - Responsabilità - Deposito cauzionale pag.46

Art. 65 - Recinzione aree materiali di scavo pag.46

Art. 66 - Introduzione e deposito di materiali pag.46

Art. 67 - Orario di lavoro pag.47

Art. 68 - Sospensione dei lavori in occasione
della Commemorazione dei Defunti pag.47

Art. 69 - Vigilanza pag.47

Art. 70 - Obblighi e divieti per il personale
dei cimiteri pag.48

CAPO II

- IMPRESE POMPE FUNEBRI pag.49

Art. 71 - Funzioni - Licenza pag.49

Art. 72 - Divieti pag.49

TITOLO V

- DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

- DISPOSIZIONI VARIE pag.50

Art. 73 - Assegnazione gratuita di sepoltura
a cittadini illustri o benemeriti pag.50

Art. 74 - Mappa pag.50

Art. 75 - Annotazioni in mappa pag.50

Art. 76 - Registro giornaliero delle operazioni
cimiteriali pag.51

Art. 77 - Schedario dei defunti pag.51

Art. 78 - Scadenziario delle concessioni pag.52

CAPO II

- NORME TRANSITORIE -- DISPOSIZIONI FINALI pag.52

Art. 79 - Efficacia delle disposizioni del regolamento pag.52

Art. 80 - Cautele pag.52

Art. 81 - Concessioni pregresse pag.53

Art. 82 - Sepolture private e tumulazioni pregresse, mutamento del rapporto concessorio pag.53

~*~*~*~*~*

PREMESSE

Il presente Regolamento è adottato in conformità al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990, nr. 285, alle circolari Ministero della Sanità 24.6.1993, n. 24 e 31.7.1998, nr. 10, al T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed all'ordinamento dello stato civile 9 luglio 1939, nr. 1238.

TITOLO I

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Funzioni

1) La Polizia Mortuaria Comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei Cimiteri Comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.

2) Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio di Igiene Pubblica o del coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale, per quanto di competenza.

3) Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono così ripartite:

a) l'Area Demografica provvede agli adempimenti amministrativi in materia di polizia mortuaria e cimiteriale, esclusi quelli attribuiti ai sottoindicati uffici;

b) l'Area Amministrativa provvede alla ricezione di istanze di concessione, di deposito provvisorio, di traslazione e predispone le relative autorizzazioni e gli atti contrattuali;

c) l'Area Finanziaria provvede agli atti contabili;

d) l'Area Tecnica provvede agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, ampliamento, manutenzione e gestione dei Cimiteri, al personale addetto ai Cimiteri e alla loro custodia e ad ogni altro adempimento di natura tecnica.

Art. 2 - Responsabilità

1) Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2) Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento

1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, obbligatori e quelli classificabili gratuiti dalla legge o dal regolamento.

2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi, indicativamente:

a) la visita necroscopica;

b) il servizio di osservazione dei cadaveri;

c) il recupero della salme accidentate;

d) l'uso delle celle frigorifere comunali;

e) la cremazione, l'inumazione e l'esumazione in campo comune a favore di persone, purchè residenti in questo Comune all'atto del decesso, indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;

f) la deposizione delle ossa nell'ossario comune;

g) la dispersione delle ceneri nel cinerario comune;

h) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti ed istituzioni che se ne facciano carico.

3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con appositi provvedimenti.

Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico

1) Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10/9/90 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2) Sono inoltre messi a disposizione ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 5 - Depositi di osservazione ed obitori

1) Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.

2) L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3) Nel deposito di osservazione può essere vietata la permanenza di persone.

4) Le salme di persone morte di malattie infettive - diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale.

5) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., in relazione agli

elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13.2.1964, nr. 185.

6) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III

FERETRI

Art. 6 - Deposizione della salma nel feretro

1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 8.

2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in un solo feretro.

3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.

4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 7 - Verifica e chiusura feretri

1) Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 8.

2) In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 8 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice);

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990, nr. 285;

- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 35, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990, nr. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.9.1990, nr. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km:
- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10.9.1990, nr. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica della A.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660.

4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, semprechè non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'A.S.L. competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.9.1990, nr. 285.

6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, bene visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7) E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 9 - Fornitura gratuita di feretri

1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 8 - lett. a) e lettera e) sub. 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stesso dicasi per il trasporto del feretro che nei casi di cui al comma precedente è gratuito.

2) Lo stato di indigenza o di bisogno è valutato dal Responsabile dell'Area Assistenza sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

3) In ogni caso rimane fermo il principio della competenza del Comune per i propri residenti all'atto del decesso.

Art. 10 - Piastrina di riconoscimento

1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

3) Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 11 - Modalità del trasporto e percorso

1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

2) Il trasporto, fatte le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

E vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre salvo che per dare il passo ai veicoli dei pompieri o ai servizi urgenti di assistenza pubblica.

4) Un addetto del Comando di Polizia Municipale curerà la circolazione per favorire lo svolgimento del corteo.

5) Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica e della A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, propone al Comune i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 12 - Norme generali per i trasporti

1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art.8, inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal

decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il Cimitero.

3) Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile dell'Area Demografica.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 16 deve restare in consegna al vettore.

4) I trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 285/90.

Art. 13 - Riti religiosi

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Art. 14 - Trasferimento di salme senza funerale

1) Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2) In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

3) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

4) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio, ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 15 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1) Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 5 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguire poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3) E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art.16 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3) Al decreto è successivamente allegato la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 7.

4) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 8, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

6) Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.

7) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 17 - Trasporti in luogo diverso dal Cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 18 - Trasporto all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, approvato con R.D. 1.7.1937, nr. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Art. 19 - Trasporto di ceneri e resti

1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

2) Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 42.

Art. 20 - Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1) Le rimesse delle autofunebri devono essere attrezzate per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

2) L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della A.S.L., salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio anticendi.

3) Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi di un luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile dell'Area Tecnica.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Art. 21 - Elenco cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934, nr. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- Capoluogo;
- Frazione Rocchetta;

- Frazione Carretto;
- Frazione Ferrania;
- Frazione Montenotte.

Art. 22 - Disposizioni generali - vigilanza

- 1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990, nr. 285.
- 2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
- 3) Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della Legge 8.6.90, nr. 142.
- 4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
- 5) Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990, nr. 285.
- 6) Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 23 - Reparti speciali nel Cimitero e Campo della "Gloria"

- 1) Nell'interno del Cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
- 2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a

tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

3) Nel reparto del campo comune, denominato "Campo della Gloria" possono essere inumate le salme delle persone che oltre ad avere i requisiti di cui all'art. 24 del presente Regolamento, siano state combattenti per la causa dello Stato.

4) Le esumazioni ordinarie per rotazione nel Campo della Gloria, salvo i casi di cui all'art. 34 del presente regolamento si eseguono dopo dieci anni dalla inumazione prorogabili a 15 in caso di disponibilità di area.

5) I relativi resti mortali devono essere diligentemente raccolti entro cassette di zinco e depositati nell'ossario, riservato agli ex combattenti, sito nel piano interrato della cappella nel Campo della Gloria.

6) La relativa spesa è a carico dei familiari dell'estinto.

Art. 24 - Ammissione nei Cimiteri Comunali.

Nei Cimiteri Comunali devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

a) i cadaveri, i resti mortali e le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri, i resti mortali e le ceneri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza.

Vengono equiparate a questa casistica le persone morte fuori dal Comune, che hanno avuto come ultima residenza Cairo Montenotte, prima della variazione della stessa in altro Comune per effetto dell'ammissione in Casa di Riposo;

c) i cadaveri, i resti mortali e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso;

d) i nati morti ed i prodotti del concepimento dopo il quarto mese.

I non residenti, non rientranti nella previsione di cui alla lettera a) potranno essere ammessi in ossari, in nicchie per urne cinerarie, subordinatamente alla

disponibilità ricettiva, previo pagamento della somma di lire 350.000 - ...
180,80 a diritto di ospitalità.

Tale cifra dovrà essere aggiornata ogni inizio anno, a partire da gennaio 2002, con provvedimento del Responsabile Area Amministrativa, in base all'incremento indici ISTAT, verificatasi nei dodici mesi precedenti.

I non residenti, non rientranti nella previsione di cui alla lettera a) potranno essere ammessi in loculi, fosse vergini o essere inumati nel Campo Comune, subordinatamente alla disponibilità ricettiva qualora trattasi di parenti ed affini in linea retta o collaterale fino al quarto grado o coniugi di persone residenti in Cairo Montenotte.

A tal fine gli interessati o i congiunti dovranno presentare idonea documentazione, che l'Ufficio Affari Generali provvederà a verificare.

Nel caso in cui non ricorrano le suindicate condizioni dovrà essere richiesta l'autorizzazione alla Giunta Comunale.

In caso di accoglimento o se ricorrono le condizioni suddette gli istanti dovranno sottostare al pagamento del "diritto di ospitalità" sopra citato.

In accoglimento della richiesta del Comune di Pontinvrea, formulata con nota prot. 537 del 23.2.2007, acconsentire, subordinatamente alla disponibilità ricettiva del Cimitero di Montenotte, che le salme, i resti mortali e le ceneri di residenti nella frazione Ferriera di Montenotte di quel Comune, possano essere ivi inumati o tumulati, nella considerazione della vicinanza dello stesso a detta frazione.

Art. 25 - Ammissione nei Cimiteri frazionali

Nei Cimiteri siti nelle frazioni sono - di preferenza - accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme delle persone che risultino avere avuto, nei rispettivi territori frazionali, la residenza nei due anni precedenti al decesso.

Per il Cimitero di Montenotte trova anche applicazione quanto disposto all'ultimo comma dell'art. 24.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 26 - Disposizioni generali

- 1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- 2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990, nr. 285.
- 3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990, nr. 285.
- 4) Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10.9.1990, nr. 285 e successivo art. 27.
- 5) Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art. 27 - Piano regolatore cimiteriale

- 1) Il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che regola le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
- 2) Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L.. Si applica l'art. 50 della legge 8.6.90, nr. 142.
- 3) Nella elaborazione del piano il Responsabile dell'Area Tecnica dovrà tener conto:

a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie;

c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

4) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
- c) campi per la costruzione di edicole funerarie;
- d) loculi;
- e) tombe di famiglia di costruzione comunale;
- f) cellette ossarie;
- g) nicchie cinerarie;
- h) ossario comune;
- i) cinerario comune;

5) la delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10.9.1990, nr. 285.

6) Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

7) Qualora se ne ravvisi la necessità il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 28 - Inumazione

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

a) sono comuni le sepolture assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

La durata viene stabilita, dal giorno del seppellimento, in 10 anni, se trattasi di aree nuove ottenute a seguito di ampliamento dei Cimiteri e in 15 anni se si riferisce ad aree nei Cimiteri attualmente esistenti;

b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Art. 29 - Cippo

1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2) Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e morte del defunto.

3) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 120 dal piano di campagna.

4) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10.9.90, nr. 285.

Art. 30 - Tumulazione

1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3) Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10.9.1990, nr. 285.

4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10.9.90, nr. 285.

5) E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia presente o meno un feretro.

6) La chiusura dei loculi viene eseguita da apposito personale del Comune e la relativa spesa è a carico del concessionario, il quale rimborserà al Comune il

costo del materiale impiegato al prezzo vigente di mercato senza alcuna maggiorazione, nonché quello della mano d'opera.

Il compenso orario sarà ottenuto ragguagliando ad ora il salario del dipendente comunale che eseguirà il lavoro, maggiorato dei contributi assistenziali e previdenziali a carico del Comune.

La relativa nota spese sarà predisposta dall'Area Tecnica.

Per lavoro si intende il tempo impiegato per la chiusura del loculo.

Art. 31 - Deposito provvisorio

1) A richiesta degli interessati con domanda in bollo, l'Amministrazione potrà autorizzare il deposito provvisorio di salme in tombe e loculi di terzi o di proprietà del Comune.

2) Il deposito provvisorio è ammesso nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) per coloro che, in caso di momentanea carenza di loculi, facciano istanza di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune;

3) La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile Area Amministrativa.

Nei casi di cui all'art. 2 commi a) e b) la stessa viene stabilita limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Nell'ipotesi di cui al comma c) tale termine viene quantificato sino alla disponibilità dei loculi da parte dell'Amministrazione Comunale.

4) La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale verrà conservato agli atti del Comune.

5) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori il Responsabile del Servizio, previa diffida, provvederà a fare inumare la salma in campo comune con spese a carico degli interessati.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata.

6) E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV

ESUMAZIONI ESTUMULAZIONI

Art. 32 - Esumazioni ordinarie

1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è di 10 anni, se trattasi di aree nuove ottenute a seguito di ampliamento dei Cimiteri e di 15 anni, se si riferisce ad aree nei Cimiteri attualmente esistenti.

Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il periodo suindicato, per la durata fissata con ordinanza del Sindaco.

2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre. (escludendo luglio e agosto).

3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

4) E' compito dell'incaricato dal Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

**Art. 33 - Avvisi di scadenza per esumazioni
ordinarie**

- 1) E' compito del Responsabile dell'Area Demografica autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentesi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
- 2) Annualmente lo stesso curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
- 3) L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo, nonché, ove è possibile, con comunicazione agli interessati.

Art. 34 - Esumazione straordinaria

- 1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in un altro cimitero o per cremazione e, comunque non oltre un mese successivo alla sepoltura e non prima che siano trascorsi due anni dall'inumazione. Si prescinde da detti limiti temporali se l'esumazione straordinaria è richiesta dall'Autorità Giudiziaria.
- 2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei mesi da ottobre ad aprile compresi.
- 3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
- 4) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5) Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 35 - Estumulazioni

1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.

3) Le estumulazioni straordinarie si distinguono:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni.

- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

4) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

5) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

6) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Sindaco può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa eventuale idonea sistemazione dello stesso. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

7) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 36 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1) Le esumazioni ordinarie e straordinarie sono eseguite gratuitamente.

2) Le esumazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento delle spese per la chiusura del loculo, di cui all'art. 30 - 6° comma.

Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, nr. 704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Art. 37 - Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle esumazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Art. 38 - Oggetti da recuperare

1) Qualora nel corso delle esumazioni od esumazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al personale di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti del Comune.

3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od esumazioni devono essere consegnati all'Ufficio Economato che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 39 - Disponibilità dei materiali

1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.

2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3) Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile dell'Area Tecnica può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V

CREMAZIONE

Art. 40 - Crematorio

Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere a tale operazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 41 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1) L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10.9.1990, nr. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

2) Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio di Stato Civile.

Art. 42 - Urne cinerarie

1) Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

2) A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombaro, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.

3) Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti ai privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79 - 3° comma del D.P.R. 10.9.1990, nr. 285 che comprovino di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purchè sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

4) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 43 - Orario

1) L'orario per la visita al Cimitero è fissato, secondo le stagioni, dal Responsabile Area Tecnico Manutentiva verrà portato a conoscenza dell'utenza mediante avviso da affiggersi sul cancello d'ingresso.

2) Soltanto durante l'orario delle visite il cancello dovrà tenersi aperto; nelle altre ore resterà sempre chiuso a chiave.

3) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

4) L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 44 - Divieti speciali

1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

b) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

c) scrivere sulle lapidi o sui muri;

d) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

e) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.

Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

f) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

g) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

h) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto;

i) qualsiasi attività commerciale;

l) introdurre cani od altri animali, strumenti musicali, armi da caccia, biciclette, attrezzi sportivi, ecc.;

- m) discutere ad alta voce, cantare, fischiare, fumare, mangiare, etc;
 - n) recare danni ai manufatti ed alle piante, alle aiuole, cogliere fiori, sedersi sull'erba, calpestare tumuli;
 - o) l'entrata alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione, alle persone sconvenientemente vestite, agli accattoni.
- 2) I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
 - 3) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.
 - 4) L'ingresso al Cimitero è anche vietato ai minori di anni 12, se non accompagnati da adulti.
 - 5) Nei Cimiteri di norma, non si può che entrare a piedi. Per motivi di salute e di età il Responsabile dell'Area Tecnica può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

Art. 45 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

- 1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi, secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali concordati, di volta in volta, col Responsabile ufficio competente.
- 2) Le epigrafi ovunque apposte devono rispettare il decoro e non devono risultare in nessun caso offensive alla dignità del defunto.
- 3) Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti concordate.

4) Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle concordate o che abusivamente fossero state introdotte nel Cimitero.

5) Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 80.

6) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

7) Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 46 - Fiori e piante ornamentali

1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2) In tutti i cimiteri avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 47 - Materiali ornamentali

1) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2) Il Responsabile del competente ufficio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3) I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perchè siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 39 in quanto applicabili.

5) Le spese per la rimozione del materiale di cui sopra saranno poste a carico degli inadempienti.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 48 - Sepulture private

1) Per le sepulture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 27, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3) Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

4) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

a) sepulture individuali (loculi, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, fosse vergini, ecc.);

b) sepulture per famiglie e collettività (edicole).

5) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa fissata con apposito atto.

Sono a carico dei concessionari le relative spese contrattuali.

6) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10.9.1990, nr. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

7) La concessione è stipulata dal Responsabile Area Amministrativa.

8) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

9) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la sua identificazione;

- la durata;

- il/i concessionario/i, o nel caso di Enti o collettività il legale rappresentante pro-tempore;

- i criteri per l'individuazione delle salme destinate ad esservi accolte, nel caso di tombe di famiglia di cui all'art. 51;

- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

- l'avvenuto pagamento del corrispettivo.

10) Qualora gli aventi diritto alla concessione di una sepoltura per famiglie o collettività venissero ad estinguersi senza eredi l'edicola ritornerà in uso al Comune dopo 30 anni dall'ultima tumulazione.

**Art. 48 bis - Sepulture private rilasciate a favore
di persone senza discendenti**

1) contestualmente alla presentazione dell'istanza o prima della stipula del contratto per il rilascio di una concessione per l'uso di aree o manufatti cimiteriali, i privati di cui al comma seguente possono richiedere che il termine iniziale della concessione sessantennale riprenda a decorrere ab initio dalla data dell'ultima sepoltura di famiglia.

2) il Comune rilascia le concessioni connotate dal beneficio di cui al primo comma solo ai privati che, all'atto della relativa istanza, dimostrino di non avere discendenti.

3) L'accoglimento della predetta richiesta da parte del Comune è subordinato al previo pagamento di una tariffa pari al doppio di quella ordinariamente prevista, da corrispondersi dal richiedente al momento dell'originario rilascio della concessione medesima.

4) Alle concessioni rilasciate a norma del presente articolo non si applicano le disposizioni degli artt. 48, comma 10 e 54, comma 9, nonchè quelle confliggenti con le suddette disposizioni.

Tuttavia se dette concessioni dovessero essere rinnovate per decorrenza del normale periodo di efficacia (sessant'anni), senza che previamente vengano a concretizzarsi i presupposti per l'operatività della menzionata proroga, il particolare sistema di rinnovo descritto dal presente articolo non può più trovare applicazione in corso di concessione prorogata, dovendosi solo garantire il godimento della concessione per tutta la restante durata del normale periodo di validità della concessione, sino alla concorrenza degli usuali sessant'anni (affinchè sia rispettato il limite massimo di validità di sessanta + sessanta dell'originale titolo); nondimeno in sede di rinnovo delle concessioni rilasciate ai sensi del presente articolo il richiedente dovrà nuovamente corrispondere al Comune una somma pari alla metà di quella ordinariamente vigente per il rilascio di uguali concessioni all'epoca di formalizzazione del rinnovo.

Art. 49 - Durata delle concessioni

- 1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10.9.1990, nr. 285.
- 2) La durata è fissata in anni 60.
- 3) A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo (per una sola volta) per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento della tariffa di concessione.
- 4) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data del rilascio della concessione.

Art. 50 - Modalità di concessione

- 1) La concessione dei loculi e di nicchie per urne cinerarie è rilasciata solo all'atto del decesso; quella per gli ossari è consentita solo quando siano trascorsi almeno dieci anni dalla inumazione.
Nei suddetti casi può essere concesso un ulteriore loculo, nicchia, ossario per il coniuge superstite.
- 2) La Giunta Comunale, sentita l'apposita Commissione Consiliare, ha facoltà in casi particolari e motivati di derogare al disposto di cui al 1° punto rilasciando concessioni anche per persone diverse dal coniuge.
- 3) E' data facoltà al servizio competente di concedere manufatti cimiteriali nel limite massimo di 3/4, solo in caso di loro nuova realizzazione per finanziarne il costo.
- 4) La concessione di arce e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al II, III e IV comma, lettera b) dell'art. 48, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
- 5) La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirano a farne oggetto di lucro o di speculazione.

6) Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

7) Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

Art. 51 - Uso delle sepolture private

1) Nelle sepolture per famiglie possono trovare riposo, oltre alla salma del coniuge del concessionario, anche i parenti di costui limitatamente agli ascendenti diretti e loro coniugi, discendenti diretti e loro coniugi, ai collaterali in 4° grado, agli affini in 4° grado.

2) Nel caso che la sepoltura per famiglia sia intestata a persone diverse dall'originale concessionario, valgono, anche per il nuovo intestatario, le disposizioni di cui al 1° comma.

3) Nel caso un'area cimiteriale venga concessa ad un Istituto, Corporazione, etc. il diritto d'uso della sepoltura è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessorio da almeno due anni.

4) E' fatto divieto assoluto di disporre, sia in modo definitivo (vendita, donazione, permuta, ecc.) sia in via provvisoria (affitto, uso gratuito, ecc.) tanto per atto tra vivi che di ultima volontà, delle aree, sepolture per famiglie e collettività e singoli loculi in esse contenuti, a favore di persone diverse da quelle di cui ai 1° e 3° comma, così dicasi delle aree non edificate.

5) Può altresì essere consentita, nel caso di sepolture per famiglie, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, purchè tale convivenza risulti anagraficamente da almeno un biennio prima della morte, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, che verranno vagliate caso per caso dalla Giunta Comunale.

6) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

7) Gli assegnatari di loculi, ossari, nicchie per urne cinerarie, fosse vergini dovranno indicare, all'atto dell'istanza, il destinatario dello stesso.

8) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

9) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 52 - Manutenzione

1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

L'Ufficio Tecnico constata le opere necessarie e ne dà comunicazione al concessionario, prescrivendo per l'esecuzione un congruo termine, con la comminatoria che, in caso di rifiuto o di ritardo nell'esecuzione, le opere saranno eseguite d'ufficio con spese a carico del concessionario.

Nell'invito ad eseguire i lavori occorrenti potrà essere stabilito un'ammenda per ogni giorno di ritardo.

Nel caso in cui non siano reperibili nè il concessionario, nè gli eventuali aventi diritto; irreperibilità da far risultare quando occorra anche a mezzo di pubblica affissione, si ordinerà, ove lo stato di abbandono delle sepolture private sia incompatibile con il decoro del Cimitero, l'esumazione o l'estumulazione dei cadaveri e il deposito delle casse nell'ossario comune. Quindi si disporrà la demolizione della cappella o sepoltura i cui materiali di risulta non potranno essere impiegati che per opere da eseguire all'interno del cimitero.

2) Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti,

rivalendosi sui concessionari in rapporto al numero dei posti avuti in concessione.

3) Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Art. 53 - Costruzione dell'opera - termini e opere difformi

1) Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 48, impegnano il concessionario alla presentazione dell'istanza del titolo abilitativo alla costruzione, entro sei mesi, secondo le modalità previste all'art. 63 ed alla esecuzione delle opere relative entro il termine di validità del titolo stesso, pena la decadenza.

2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3) Qualora i lavori non siano ultimati nei termini di cui sopra, il Comune ordinerà la demolizione dei lavori già eseguiti e non finiti e la rimozione del materiale e dei manufatti messi in opera.

In caso di rifiuto o di ritardo oltre il termine stabilito si procede d'ufficio alla demolizione a spese del concessionario stesso.

4) Nel caso in cui la costruzione non sia eseguita in conformità al progetto approvato e con osservanza delle condizioni imposte nell'atto di concessione, verrà intimato dal Responsabile Area Tecnica di attenersi al progetto ed alle prescrizioni suddette, accordando un termine perentorio. Trascorso questo infruttuosamente, il Responsabile Area Tecnica constaterà l'inadempienza e ordinerà la distruzione delle opere compiute senza che il concessionario possa accampare pretese di sorta.

Verrà, altresì, pronunciata la decadenza della concessione e la tariffa pagata resterà al Comune.

5) Le edicole funerarie prima di essere poste in uso dovranno ottenere il decreto di agibilità.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRO, RINUNCE

Art. 54 - Divisione, subentri

1) Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della legge 4.1.1968, nr. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo o essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3) Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

5) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

6) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno diritto sulla concessione ai sensi dell'art. 51 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

7) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'Ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 51, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità della concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

8) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 51, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionario o non sia stato notificato al Comune che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

9) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 30 anni dall'ultima sepoltura sia essa a inumazione, che a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 55 - Rinuncia a concessione di aree libere

1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni della durata di 60 anni, in misura pari a 1/120 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata; Nel caso in

cui la rinuncia avvenga nei primi dodici mesi dalla concessione si procederà al rimborso dell'80% della tariffa in vigore;

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

3) Le spese per l'atto di retrocessione saranno poste a carico del Comune.

Art. 56 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree salvo i casi di decadenza quando:

a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2) In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni della durata di 60 anni, in misura pari a 1/120 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata. Nel caso in cui la rinuncia avvenga nei primi dodici mesi dalla concessione ed a condizione che il manufatto non sia stato occupato, si procederà al rimborso dell'80% della tariffa in vigore

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3) Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di dissaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

5) Le spese contrattuali inerenti l'atto di retrocessione sono a carico del Comune.

Art. 56 bis - Rinuncia di singole porzioni di edicole funerarie

1) E' consentito ai privati titolari di edicola funeraria di retrocedere al Comune porzioni della stessa (loculi, cellette, urne cinerarie) a condizione che le porzioni stesse siano libere o liberabili da salme, resti o ceneri.

2) In tal caso spetterà ai rinuncianti il rimborso di una somma che tiene conto da un punto di vista temporale, la restante durata della concessione e per quanto concerne il prezzo, quello di un manufatto analogo costruito dal Comune e dunque:

- per le concessioni di aree cimiteriali della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni della durata di anni 60, in misura pari a 1/120 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata; Nel caso in cui la rinuncia avvenga nei primi 12 mesi dalla concessione ed a condizione che il manufatto non sia stato occupato, si procederà al rimborso dell'80% della tariffa in vigore.

- per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

3) Qualora sia stata concessa un'area cimiteriale a più istanti e qualcuno di questi retroceda al Comune loculi o cellette dell'edicola funeraria, i rimanenti concessionari hanno la priorità per ottenerli in concessione. Detta volontà dovrà essere manifestata entro dodici mesi dalla retrocessione ed i richiedenti dovranno corrispondere al Comune la somma che lo stesso ha rimborsato al retrocedente incrementata del 10%.

4) la rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

5) le spese contrattuali inerenti l'atto di retrocessione sono a carico del Comune.

Art. 57 - Rinuncia a concessione di manufatti

1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al IV comma dell'art. 48, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni della durata di anni 60, in misura pari a 1/120 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata; nel caso in cui la rinuncia avvenga nei primi dodici mesi dalla concessione ed a condizione che il manufatto non sia stato occupato, si procederà al rimborso dell'80% della tariffa in vigore.

- per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

3) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli a condizione alcuna.

4) Le spese contrattuali inerenti l'atto di retrocessione sono a carico del Comune.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

DI CONCESSIONE

Art. 58 - Revoca

1) Salvo quanto previsto dall'art.92, secondo comma, del D.P.R. 10.9.1990, nr. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2) Verificatosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 59 - Decadenza

1) La decadenza dalla concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati oppure l'opera costruita sia difforme al progetto approvato;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;

f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile dell'Area Amministrativa.

Art. 60 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza

1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco, disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2) Dopodichè i materiali e le opere resteranno nella piena disponibilità del Comune.

Art. 61 - Estinzione

1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi dell'art. 49, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10.9.1990, nr. 285.

2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture private per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 62 - Accesso al cimitero

1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

E' altresì consentita la realizzazione in economia diretta nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

2) I realizzatori (imprenditori o concessionari) dovranno garantire con polizza assicurativa gli eventuali danni a cose o a persone, che si verificassero durante i lavori, con un massimale minimo di L. 500.000.000.

3) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

4) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 43 e 44 in quanto compatibili.

Art. 63 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10.9.1990, nr. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3) Il numero dei loculi ipogei e epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni 0,60 metri quadrati di area concessa. Le edicole non potranno avere sovrapposizione di loculi superiori a 5 file.

4) Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,00.

5) Le sepolture private non debbono aver comunicazione con l'esterno del cimitero.

6) La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

7) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile dell'area tecnica.

8) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

9) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prestazioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

10) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente darne comunicazione all'Ufficio Tecnico.

11) I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, sentito il Responsabile dell'Ufficio Area Tecnica Manutentiva, lapidi, ricordi e similari, in armonia con le indicazioni generali di cui all'art. 45 del vigente Regolamento.

12) L'edificazione delle edicole private negli spazi cimiteriali di nuova individuazione (aree di ampliamento cimiteriale) dovrà avvenire secondo la tipologia costruttiva stabilita dal Comune.

Art. 64 - Responsabilità - Deposito cauzionale

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 65 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 66 - Introduzione e deposito di materiali

1) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3) Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da tumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 67 - Orario di lavoro

1) L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile Ufficio Tecnico.

2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

Art. 68 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1) Il Responsabile del Servizio, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 69 - Vigilanza

1) Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Responsabile del Servizio, dei provvedimenti previsti dalla legge.

2) L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari o per collettività.

Art. 70 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1) Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2) Altresì il personale dei cimiteri deve:

a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

b) indossare la divisa fornita dall'Amministrazione Comunale;

c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3) Al personale suddetto è vietato:

a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4) Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce sanzione disciplinare.

5) Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione

degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta, imposte dal medico competente ai sensi della legge 626/94.

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 71 - Funzioni - Licenza

1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;

- fornire feretri e gli accessori relativi;

- occuparsi della salma;

- effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri o altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebre rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, nr. 285.

Art. 72 - Divieti

E' fatto divieto alle imprese:

a) di accapparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che creino il sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per espletare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 73 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

All'interno del cimitero potrà essere disposta l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità

Art. 74 - Mappa

1) Presso l'Area Amministrativa è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 75 - Annotazioni in mappa

1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura concessa in uso ed ogni modificazione o cessazione che si verifica.

2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- c) gli estremi dell'atto di concessione;
- d) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- e) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 76 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

- 1) Il personale addetto ai cimiteri è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10.9.1990, nr. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
- 2) Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
- 3) In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 77 - Schedario dei defunti

- 1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- 2) L'area demografica, sulla scorta del registro di cui all'art. 74, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
- 3) In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 74.

Art. 78 - Scadenziario delle concessioni

Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

CAPO II NORME TRANSITORIE

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 79 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria vigente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 80 - Cautele

1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc. s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2) In caso di contestazione l'Amministrazione resterà estranea all'azione che ne consegue.

3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 81 - Concessioni pregresse

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 82 - Sepolture private e tumulazioni pregresse Mutamento del rapporto concessorio

- 1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, nr. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione si presume *juris tantum* la sussistenza del diritto di concessione.
- 2) Il riconoscimento di tale diritto avverrà in via amministrativa, anzichè ordinariamente in via giurisdizionale.
- 3) Il provvedimento di riconoscimento verrà emanato sulla base di documentazione ritenuta idonea all'identificazione del richiedente come titolare del diritto di concessione.